



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Bologna, 7 agosto 2019

Spett.le
Comune di Cervia
comune.cervia@legalmail.it

Oggetto: avviso per formazione elenco avvocati Comune di Cervia - scadenza 16 settembre 2019 n. 1838-1839/2019 ex determina dirigenziale n. 1039/2019

Ci riferiamo all'avviso pubblico in oggetto, comunicato con vostra pec del 2 agosto scorso.

Segnaliamo – e formalmente denunciando – che alcune previsioni dell'avviso confliggono con la normativa dell'equo compenso, come modificata dalla legge n. 205/2017, di modifica alla legge n. 172/2017 (di conversione del d.l. n. 148/2017), che ha introdotto l'art. 13 *bis* della legge ordinamentale forense n. 247/2012, il quale stabilisce che sono inderogabilmente nulle, fra le altre, le clausole *“che impongono all'avvocato la rinuncia [anche parziale, n.d.r.] al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della conversione”*: ciò in riferimento a quanto previsto all'art. 6 dell'avviso, dove il professionista viene invitato a *“rinunciare al rimborso delle spese forfettarie, a non applicare la maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27, ad applicare alle cause di valore superiore a 520.000,00 euro incrementi non superiori al 15%”*.

L'art. 13 *bis* menzionato, in termini più generali, dispone che *“si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristica della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell'art. 13 co. 6 [della legge 247/2012]”*.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Ne consegue che è affetta da nullità anche la clausola dell'avviso che, sempre all'art. 6, prevede che *“il professionista si impegna, inoltre, ad accettare che il corrispettivo dell'incarico professionale conferito determinato sulla base dei predetti criteri possa essere oggetto di ulteriore trattativa in senso più favorevole all'Ente comunale. Il Comune, in relazione alla specifica esigenza di difesa legale, si riserva motivatamente di indicare dei valori diversi”*: è evidente che, prevedendo l'avviso l'applicazione dei *“valori medi di cui alle tabelle ex d.m. 55/2014, diminuiti di una percentuale non inferiore al 50%”* – vale a dire, l'applicazione dei parametri minimi – la previsione della facoltà per il Comune di riconoscere compensi *“in senso più favorevole all'ente”* ovvero di arbitrariamente *“indicare valori diversi”* si traduce in un illecito abbattimento dei compensi al di sotto della soglia minima dei compensi parametrici di cui al d.m. n. 37 dell'8 marzo 2018, che ha reintrodotto la inderogabilità dei compensi minimi.

Per queste ragioni, vi invitiamo e diffidiamo a modificare immediatamente l'avviso eliminando i requisiti di cui sopra ed a re-inviarcelo così emendato; in difetto, avvisiamo che dovremo valutare ogni migliore azione ed iniziativa nei vostri confronti, a tutela dei nostri iscritti

I migliori saluti



il Presidente
(avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli)